

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIDE ATZENI

Presidente Rel.

Dott. ERICA PASSALALPI

Giudice

Dott. DANIELA MELE

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] del Ruolo Generale dell'anno 2017 vertente

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avvocato [REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED]

RICORRENTE

E

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avvocato Gabriella Provaggi ed elettivamente domiciliata in [REDACTED]

RESISTENTE

E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede



INTERVENUTO

OGGETTO: divorzio contenzioso

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie è da ricondurre al disposto degli artt. 2 e 3 n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87) e, pertanto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio in questione.

I coniugi sono addivenuti a separazione personale mediante accordo di negoziazione assistita per la separazione ai sensi dell'art. 6 D.L. 12.9.2014 n° 132 come modificato dalla legge di conversione 10.11.2014 n° 162, accordo stipulato in data 6.10.2015.

La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per un periodo superiore a quello di legge a far tempo dalla data della stipula dell'accordo di separazione personale.

Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, nè sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.

Venendo ora a trattare delle ulteriori domande proposte dalle parti, e per quanto innanzitutto concerne il regime di affido, di collocazione abitativa e di visita del figlio minore delle stesse [REDACTED] (di anni 14), non può trovare accoglimento la domanda proposta dalla resistente al fine di ottenere l'affido in via esclusiva del figlio medesimo, non risultando dagli atti di causa che il padre abbia tenuto nei confronti di quest'ultimo condotte non adeguate e/o comunque non



confacenti agli interessi ed alle esigenze dello stesso tali da indurre a ritenere opportuna una deroga alla regola generale dell'affido condiviso stabilita dal codice civile.

Il minore deve essere pertanto affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso.

Con riferimento alla collocazione abitativa del minore, va rilevato che all'udienza del 17.3.2021 esso ha dichiarato di trovarsi bene sia presso l'abitazione paterna che presso l'abitazione materna, ed ha evidenziato il suo gradimento per una soluzione che preveda la sua collocazione per tempi paritetici sia presso il padre che presso la madre (cfr le dichiarazioni rese dal minore all'udienza suindicata: *"attualmente frequento il terzo anno della scuola media, in una scuola che si trova vicino alla casa di [REDACTED] Mi piace andare a scuola, il mio andamento scolastico è buono, e vado d'accordo con i miei compagni di classe. L'anno prossimo vorrei frequentare le superiori all'istituto [REDACTED] (presso il quale ho già fatto una preiscrizione), perché mi piacerebbe un domani lavorare con mio padre. Pratico lo sport del calcio, gioco nella squadra delle giovanili [REDACTED] Attualmente, nell'arco delle due settimane, sto con mia mamma nella casa di [REDACTED] per 8 giorni e con mio papà nella casa [REDACTED] per 6 giorni. Mi trovo bene sia a casa con mia mamma che a casa con mio papà, ed ho un buon rapporto con entrambi. Con mia sorella [REDACTED] vado abbastanza d'accordo, anche se qualche volta litighiamo. Quando sono a [REDACTED] frequento i miei amici che abitano là; a [REDACTED] invece non conosco ragazzi della mia età, anche perchè è un paesino piuttosto piccolo e con pochi abitanti. Quando sono a [REDACTED] in genere sto con mio papà, di tanto in tanto lo accompagno in cantiere. Per la precisione, nei giorni che devo trascorrere a [REDACTED], mio papà mi viene a prendere a scuola e mi porta a [REDACTED] a casa della madre della sua fidanzata, dove pranzo insieme alla fidanzata di mio papà ed alla mamma di quest'ultima; mio papà non si ferma a pranzo perchè deve andare subito al lavoro. Dopo pranzo la fidanzata di mio papà [REDACTED] va al lavoro ed io rimango a casa della mamma della fidanzata a fare i compiti. Poi verso sera arriva mio padre dal lavoro, ceniamo là anche con la sua fidanzata e dopo cena andiamo a casa. La fidanzata di mio papà abita con noi.*



Con lei vado d'accordo, anche se a volte mi stressa un po' perché mi dice che devo studiare, e a volte io le faccio qualche piccolo dispetto.

Mi farebbe piacere trascorrere, nell'arco delle due settimane, 7 giorni con mia mamma e 7 giorni con mio papà").

Sulla base di tale circostanza, ritenuto che nel caso di specie debba essere rispettata la volontà chiaramente e liberamente espressa dal minore, ed evidenziato che dagli atti di causa non possono essere tratti elementi di prova tali da indurre a ritenere che nel manifestare la propria volontà esso sia stato influenzato dal padre (contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente), il Tribunale stima opportuno provvedere sul punto in esame nei termini seguenti:

“dispone l'affido del figlio minore delle parti [REDACTED] ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione abitativa dello stesso a settimane alterne presso ciascun genitore; il minore trascorrerà la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore (con alternanza annuale tra l'uno e l'altro dei giorni di Natale e di Pasqua); esso trascorrerà inoltre le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con un genitore e per 15 giorni anche non consecutivi con l'altro (i periodi dovranno essere concordati dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno)”.

Considerato che il ricorrente abita nella casa coniugale assieme alla figlia [REDACTED] e che nella casa medesima abiterà a settimane alterne anche il figlio minore [REDACTED], va ritenuto che la casa vada assegnata al ricorrente, che la abiterà assieme alla figlia e – nei relativi periodi di permanenza – assieme al figlio minore.

Venendo ora a trattare del mantenimento dei figli delle parti [REDACTED] di anni 21, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) e [REDACTED], va rilevato: 1) che il ricorrente svolge attività lavorativa quale imprenditore edile, ritraendo dalla stessa un reddito complessivo che dalla



più recente dichiarazione dei redditi da esso prodotta (relativa all'anno d'imposta 2019) risulta essere pari ad € 33.482,00; 2) che al riguardo va peraltro ritenuto verosimile che i reali introiti che il ricorrente ritrae dalle sue attività imprenditoriali siano ben più elevati rispetto a quelli che risultano dalla detta dichiarazione dei redditi; 3) che sul punto va rilevato la resistente, nelle proprie difese, ha sostenuto – con riferimento ad una delle due società che fanno capo al sig. [REDACTED], della quale esso risulta essere socio accomandatario per una quota pari al 50 % del capitale sociale laddove le restanti quote pari al 49,50 % ed allo 0,50 % risultano essere intestate rispettivamente alla socia accomandante [REDACTED] (madre del ricorrente) ed alla sig.ra [REDACTED] – che in realtà il Sig. [REDACTED] sarebbe titolare di una quota complessiva pari al 99,50 % del capitale sociale, e ciò in quanto l'intestazione a sua madre della detta quota pari al 49,50 % sarebbe solo fittizia (cfr ad esempio quanto dedotto dalla resistente a pagina 15 della propria comparsa conclusionale); 4) che le deduzioni svolte dalla resistente sul punto in esame devono considerarsi verosimilmente fondate, e ciò sia in quanto il sig. [REDACTED] in passato, ha già dimostrato una propensione ad intestare in modo fittizio a terzi soggetti la titolarità delle proprie attività imprenditoriali (come ad esempio esso ha fatto con riferimento all'impresa familiare individuale [REDACTED] formalmente intestata alla resistente ma di fatto gestita da lui; il fatto che nel corso della convivenza coniugale tale attività sia stata in realtà gestita esclusivamente dal sig. [REDACTED] in quanto la Sig.ra [REDACTED] occupava a tempo pieno della casa e dell'accudimento dei figli deve considerarsi pacifico in quanto è stato dedotto dalla resistente sin dall'udienza presidenziale e non è stato contestato dal ricorrente), sia in quanto le deduzioni medesime non sono state smentite dal ricorrente, il quale (stante la sua qualità di socio titolare dei poteri di amministrazione della società in esame) avrebbe potuto agevolmente fornire elementi di prova atti a dimostrare il carattere non fittizio ma reale ed effettivo dell'intestazione alla propria madre della detta quota del 49,50 % della società; 5) che la resistente, che nel corso della convivenza coniugale ha svolto l'attività di casalinga, negli ultimi anni ha prestato attività lavorativa sulla base di contratti part-time e di contratti a tempo determinato (anche di carattere stagionale), e dalla fine dello scorso



mele di settembre è priva di attività lavorativa (nelle proprie difese finali essa ha dichiarato la propria intenzione di richiedere la corresponsione di indennità di disoccupazione); 6) che il ricorrente abita assieme alla figlia maggiore nella ex casa coniugale sita in [REDACTED] di proprietà della propria madre, ad esso concessa in godimento a titolo di comodato gratuito, e dunque non deve sborsare alcunchè per soddisfare le proprie esigenze abitative; 7) che la resistente risiede assieme al figlio minore [REDACTED] in un alloggio sito in [REDACTED], da essa preso in locazione al canone mensile di € 600,00; 8) che peraltro va evidenziato che il ricorrente, già nella precisazione delle proprie conclusioni effettuata nel febbraio del 2021 ed anche nelle successive difese, ha dedotto che essa, nelle more del giudizio, ha acquisito per successione ereditaria la proprietà di un immobile sito in [REDACTED] 9) che tale deduzione non è stata smentita – se non in modo meramente generico – dalla resistente (che pur avrebbe potuto provare agevolmente l'eventuale non veridicità della deduzione medesima semplicemente producendo una visura catastale da cui risultasse l'inesistenza in [REDACTED] di proprietà immobiliari ad essa intestate); 10) che il fatto che le condizioni economico-reddituali del ricorrente siano indubbiamente migliori rispetto a quelle della resistente induce a ritenere necessario prevedere a carico del ricorrente non solo l'obbligo di provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia [REDACTED] con esso convivente (sia per quanto concerne le spese ordinarie che per quanto concerne le spese straordinarie), ma anche l'obbligo di corrispondere alla resistente un importo mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore [REDACTED] 11) che sotto tale ultimo aspetto va evidenziato che le esigenze personali e di vita del figlio minore sono sicuramente aumentate rispetto a quelle che esso aveva nel periodo in cui sono stati emessi i provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti (esso all'epoca dell'udienza presidenziale aveva appena 9 anni e frequentava le scuole elementari, mentre attualmente ne ha 14 ed ha intrapreso gli studi della scuola superiore).

Tutto ciò premesso, il Tribunale, tenuto conto delle circostanze testè evidenziate ed in particolare delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti nonché delle esigenze personali e di vita dei



figli delle stesse desumibili dalla loro età, stima opportuno provvedere sul punto in esame nei termini seguenti:

“pone a carico del ricorrente l’obbligo di provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia [REDACTED] sia per quanto concerne le spese ordinarie che per quanto concerne le spese straordinarie; pone inoltre a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore [REDACTED] la somma di € 400,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 100 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative”.

Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le “spese ordinarie”, anche se paramtrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una “spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all’estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle “spese straordinarie”. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali “spese ordinarie”, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non



trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte qualificate come "spese straordinarie", si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. "cure ordinarie", come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi "spesa ordinaria" essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come "straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011). Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come "spesa straordinaria", od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).

Non possono poi essere esaminate nel presente giudizio le deduzioni difensive svolte dalla resistente in base alle quali la figlia maggiore [REDACTED] avrebbe recentemente trovato lavoro, trattandosi di deduzioni svolte (tardivamente) solo in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria (dimodochè un esame delle stesse darebbe luogo alla violazione del



contraddittorio, non potendo il ricorrente replicare sul punto; peraltro le circostanze in esame sono allo stato sfornite di prova).

Per quanto poi concerne le deduzioni della resistente con le quali essa ha lamentato che il ricorrente opporrebbe un sistematico ed aprioristico rifiuto a concorrere alle spese straordinarie del figlio minore [REDACTED] al mero scopo di sottrarsi ai relativi esborsi, va rilevato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (pienamente condiviso da questo Tribunale), *“non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggior interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che se non adempiuto comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”* (cfr Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2016, n. 2127; conforme: Cass. civ., sez. VI, ord., 21 settembre 2017, n. 22029).

Con riferimento poi alla domanda proposta dalla resistente al fine di ottenere che il ricorrente sia condannato a versarle un importo mensile a titolo di assegno divorzile, la stessa deve considerarsi fondata nei termini di seguito precisati.

Al riguardo va innanzitutto premesso che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *“l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo*



fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (cfr Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603); "ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287; cfr in particolare la sentenza in motivazione, ove tra l'altro si legge: *"L'art. 5, comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adequati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adequatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma, così relegando ad una funzione residuale proprio le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c.. L'intrinseca relatività del criterio dell'adequatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio*



comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del



diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi. (artt. 2,3 e 29 Cost.)").



Ciò premesso, e per quanto concerne il caso in esame, va evidenziato: 1) che la resistente, che nel corso della convivenza coniugale ha svolto l'attività di casalinga, è attualmente priva di attività lavorativa, e pertanto non produce redditi da lavoro; 2) che è indubbio, sulla base delle circostanze dianzi evidenziate, che tra le condizioni economico-reddituali delle parti sussista un divario non indifferente, essendo quelle del ricorrente più floride di quelle della resistente; 3) che è inoltre indubbio che la resistente, occupandosi della gestione e della cura della casa (oltre che dell'accudimento della figlia [REDACTED] e del figlio [REDACTED] nel corso dei circa 15 anni di durata della convivenza tra le parti (la convivenza coniugale è stata infatti pacificamente preceduta da una lunga convivenza more uxorio), ha permesso al ricorrente di dedicarsi pienamente al proprio lavoro professionale, e di ritrarre così dal lavoro medesimo notevoli profitti; 4) che pertanto va ritenuto, anche in considerazione della non indifferente durata della convivenza tra le parti, che essa abbia apportato un considerevole contributo alla formazione del patrimonio familiare ed alla formazione del patrimonio del coniuge; 5) che è inoltre verosimile che il fatto che essa si sia dovuta occupare a tempo pieno della cura del marito e dell'accudimento dei figli le abbia precluso la possibilità di ricercare un'occupazione lavorativa; 6) che avendo essa ormai compiuto 48 anni deve ritenersi che per essa attualmente non sia agevole reperire un'occupazione lavorativa stabile con la quale concorrere al proprio sostentamento; 7) che pertanto va ritenuto che sussistano i presupposti di legge affinché possa esserle riconosciuto il diritto a percepire un assegno divorzile; 8) che ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile da porre a carico del ricorrente ed in favore della resistente deve anche tenersi conto degli ingenti oneri di mantenimento già posti a suo carico in favore dei figli [REDACTED]

Quanto all'assegno divorzile da porre a carico del ricorrente ed in favore della resistente appare pertanto congruo, ad avviso di questo Collegio – tenuto conto di tutte le circostanze testè evidenziate - l'importo mensile pari ad euro 200,00 annualmente rivalutabili già disposto dalla



Corte d'Appello di Genova con il proprio provvedimento emesso in data 20.10.2017 in parziale riforma dei provvedimenti presidenziali.

Da ultimo, va evidenziato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per la concessione del sequestro conservativo de beni del ricorrente richiesto dalla ricorrente (peraltro solo nell'ultima precisazione delle conclusioni da essa effettuata in data 16.6.2021), non risultando dagli atti di causa che il ricorrente sia attualmente moroso nella corresponsione degli importi posti a suo carico dal Presidente del Tribunale in sede di emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e dalla Corte d'Appello di Genova.

Sussistono giusti motivi stante la natura e l'esito del giudizio perché le spese di causa siano integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;

- **dichiara** la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in [REDACTED] (SV) in data [REDACTED] dai signori [REDACTED], e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] (atto n. [REDACTED] Parte [REDACTED] Serie [REDACTED] Ufficio [REDACTED]);
- **dispone** l'affido del figlio minore delle parti [REDACTED] d entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione abitativa dello stesso a settimane alterne presso ciascun genitore; il minore trascorrerà la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore (con alternanza annuale tra l'uno e l'altro dei giorni di Natale e di Pasqua); esso trascorrerà inoltre le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con un genitore e per 15 giorni anche non consecutivi con l'altro (i periodi dovranno essere concordati dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno);



-**assegna** la casa coniugale al ricorrente, il quale la abiterà assieme alla figlia [REDACTED] e – nei relativi periodi di permanenza – assieme al figlio minore [REDACTED];

-**pone** a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia [REDACTED], sia per quanto concerne le spese ordinarie che per quanto concerne le spese straordinarie; pone inoltre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore [REDACTED] la somma di € 400,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 100 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative;

-**pone** a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;

-**ordina** all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] di procedere all'annotazione della presente sentenza;

-**compensa** integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 11.1.2022

IL PRESIDENTE RELATORE

Dr. DAVIDE ATZENI

